



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Off. XI - Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 - Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento Regolazione Mercato  
USCITA - 08/08/2008 - 0016827

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Alla Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura

55100 **LUCCA**

Alla cortese attenzione del

Dirigente dell'Area Anagrafico Certificativa e

Regolazione del Mercato

Dott.ssa Alessandra Bruni

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa seguito alla nota n.3834 del 14 maggio 2008 con la quale questo Ministero ha fornito risposta alla nota camerale n.8754 del 7 maggio 2008 (ns prot. n.3813 del 14 maggio 2008), concernente la richiesta di apposito parere in materia di impiantistica, di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n.37.

Al riguardo, si coglie l'occasione per confermare, preliminarmente, che è allo studio una profonda modifica del D.M. 37/2008, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

In ordine al quesito n.1 si preannuncia che, in sede di revisione del decreto, verrà sicuramente affrontata la relativa questione. Si precisa tuttavia che, al di là dei criteri specifici che saranno stabiliti con il nuovo decreto, le imprese sono abilitate solo per effetto del possesso, al loro interno, di un responsabile tecnico che abbia i requisiti prescritti dalla normativa.

In ordine al quesito n.2 si rappresenta che, in assenza di una disciplina specifica che, come avvenuto in passato con l'art.5 della legge n.46/90, o successivamente con l'art.6 della legge 25/96, consenta di superare le ristrettezze della disciplina, si è del parere che, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico-professionali, vada applicata la normativa vigente (decreto n.37, art.4) per tutti coloro che non abbiano presentato nei termini, cioè prima del 27 marzo 2008, la dichiarazione di inizio attività.

In merito al quesito n.3, nel confermare che è allo studio una modifica del D.M. 37/2008, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, si può tuttavia rappresentare che, allo stato attuale, la normativa in esame non presenta elementi dubitativi in ordine alla sua corretta applicazione.

L'art.3, comma 2, prescrive infatti che "Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attività continuativa".

Pertanto al responsabile tecnico di un impresa è escluso l'esercizio di attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi (in entrambi i casi "anche di altra natura"), dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente.



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 - Fax 06483691

In merito al 4° quesito e, in particolare, circa la validità della cosiddetta laurea breve ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.4 comma 1 lettera a) del decreto 37, si rappresenta che il C.U.N. ha più volte legittimato in passato il possesso dei requisiti di cui all'ex L.46/90, per specifici diplomi di laurea breve e, di recente, con riferimento specifico al dm 37/08, ha ritenuto che alcune lauree triennali (con l'avvertenza di cui appresso) fossero abilitanti per una o più lettere del ridetto dm 37/08 (ex pluribus adunanze 16 aprile 2008 e 8 maggio 2008).

In ogni occasione però il C.U.N. ha più volte specificato e sottolineato come il riconoscimento del titolo di laurea breve, ai fini del possesso dei requisiti, vada valutato di volta in volta sulla base del programma di studi seguito dal soggetto interessato.

Resta comunque fermo il principio che la responsabilità del procedimento di valutazione del titolo rimane in capo a codesta Camera (o alla C.P.A.), salvo volersi avvalere del competente parere espresso dal C.U.N..

In ordine al quesito n.5 si fa presente che, in sede di revisione del decreto, si procederà ad eliminare le incongruenze esistenti all'art.4 tra il comma 1, lettera d) e il comma 2, come peraltro evidenziate anche da codesto Ente, in relazione alla durata della prestazione lavorativa svolta da parte "*del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari*" alle dirette dipendenze di una impresa abilitata, utile ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Marco Maceroni